

IDENTIFICAZIONE CATASTALE E STIPULAZIONE ATTO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE LIMITROFE AL POZZO IDROPOTABILE DI VIA JUCKER

Esce dall'aula l'assessore Galli. **Presenti n. 4**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell'ambito della procedura di rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un capannone industriale prefabbricato con uffici, abitazione e recinzione sito in Castellanza, via Jucker, mappale n. 3502 – pratica edilizia n. 137 bis/1978 - è stata stipulata in data 16 aprile 1980 convenzione a mezzo di scrittura privata tra il Sindaco pro-tempore del Comune di Castellanza e il proprietario del terreno Sig. Giuseppe Moroni, che si allega in copia al presente atto (all. 1);

Preso atto che:

- all'art. 6 della suddetta convenzione, il proprietario del terreno dichiara di “cedere esplicitamente, con la firma del presente atto, gratuitamente ed irrevocabilmente al Comune di Castellanza, l'area complessiva di mq. 166 circa e precisamente mq.106 circa (35,40x3) per portare la larghezza di via Jucker a ml. 9,00 dall'asse stradale e l'area di mq. 60 (15x4) sul fronte di via Jucker lato verso il confine con la proprietà Colombo per ampliare il passaggio intorno all'esistente pozzo dell'acquedotto comunale n. 8”;
- i lavori di trivellazione del pozzo idropotabile sono stati eseguiti dal Comune di Castellanza, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10/01/1976 (all. 2);

Visto che necessita formalizzare mediante atto notarile quanto richiamato nella convenzione di cui al punto precedente, in quanto il pozzo è di proprietà di questa Amministrazione e attualmente risulta essere gestito da CAP HOLDING s.p.a.;

Preso altresì atto che:

- con determinazione n. 275 del 08/04/2014 veniva incaricato lo studio dei notai Mario Lainati e Andrea Tosi, per la stipula dell'atto notarile per la cessione gratuita delle aree di cui sopra, per la somma complessiva di € 2.521,56.=-;
- le aree verranno acquisite in conformità all'attuale destinazione urbanistica prevista dal P.G.T., come risultante dal certificato di destinazione urbanistica che è stato rilasciato dal Settore Governo del Territorio ai fini della stipulazione dell'atto pubblico;
- l'area in argomento è stata identificata dall'Agenzia delle Entrate a seguito frazionamento del 29/01/2014 (protocollo n. VA0011318) al Foglio 7 – mappale 5245 di mq 360 – Ente urbano, come da visura allegata (all. 3), corrispondente al NCEU con i mapp. 5245 sub 1 e sub 2;

Visto il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) rilasciato dal Settore Governo del Territorio, che certifica che il mappale di cui sopra è soggetto a zona di rispetto del pozzo idropotabile, come da vigente P.G.T.;

Visto l'art. 36, comma 1 lett. q) dello Statuto Comunale ai fini della acquisizione mediante cessione a titolo gratuito (donazione) previa deliberazione della Giunta Comunale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di accettare la cessione a titolo gratuito dell'area di cui al mappale 5245 del foglio logico 1 di catasto terreni, corrispondente ai mappali 5245 subb.1 e 2 del foglio 7 di catasto fabbricati, di consistenza pari a mq 360 come da frazionamento del 29/01/2014 (protocollo n. VA0011318);
- 2) di stabilire che la donazione accettata di cui sopra abbia luogo alle seguenti condizioni:

la società donante garantisce la piena proprietà e la legittima provenienza dell'area, nonché la libertà della stessa da obblighi conseguenti a diritti od oneri reali, privilegi, ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli, oneri ed obblighi fiscali;

- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore Opere Pubbliche, che stipulerà in nome e per conto del Comune, di inserire nell'atto pubblico di cui trattasi - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà di provvedere, pertanto, in via esemplificativa ad una più completa ed esatta descrizione dell'area oggetto di trasferimento, curando la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione dei soggetti costituenti controparte; a precisare e ripartire superfici, prezzi o valori ad ogni effetto, anche fiscale, e ad includere clausole d'uso o di rito;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.